

Articoli di particolare interesse:

- Apprendistato professionalizzante: come procedere
- Il contratto di agenzia tra AEC e Codice civile

Notizie singole:

Il contratto di agenzia tra AEC e Codice Civile 2

Responsabilità contabile dei funzionari pubblici: l'errore è scusabile se la norma è di difficile interpretazione 3

Provvedimento d'urgenza e pericolo di non conseguire il finanziamento richiesto 4

Seminari e formazione 5

Recommended by The Legal 500 EMEA 2012



Apprendistato professionalizzante: come procedere

Si profila l'adozione delle linee guida per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante da parte della Conferenza Stato Regioni. Quale è il quadro regolatorio dopo l'approvazione della proposta da parte della Conferenza delle Regioni?

È stata approvata, nella riunione del 17 ottobre scorso, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, presieduta da Vasco Errani, la proposta di Linee guida che, tuttavia, per la loro effettiva applicabilità dovrà attendere il via libera dalla Conferenza Stato Regioni.

A tale scopo, il documento è stato inviato al Ministro del Lavoro Enrico Giovannini ed al Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie locali Graziano Delrio, affinché si possa giungere all'adozione definitiva da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Enrico Letta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 99/2013.

Il testo unico dell'apprendistato approvato dal D.lgs. 167/2011, all'articolo 4, comma 3, prevede che il contratto si caratterizza per una **duplice tipologia di formazione:**

- una di tipo professionalizzante e di mestiere che è svolta sotto la responsabilità della azienda;
- un'altra, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

Quest'ultima, considerata integrante di quella professionalizzante, è pubblica, e la relativa disciplina è **rimessa alle Regioni** sentite le parti sociali tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali deve essere offerta nei limiti delle risorse annualmente disponibili: può essere **interna o esterna** alla azienda e per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. Queste le regole del testo unico.

Al fine di delineare una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'**offerta formativa pubblica**, l'articolo 2, comma 2 della legge 99/2013, prevede che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in cui possano, in particolare, essere contenute le seguenti disposizioni derogatorie al testo unico dell'apprendistato:

- a) il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;
- b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre

2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale.

Il successivo comma 3 prevede che, qualora l'adozione non fosse avvenuta entro il 30 settembre, dal **1° ottobre** le citate disposizioni derogatorie sarebbero entrate in vigore senza ulteriori interventi normativi: circostanza che si è verificata, atteso che l'adozione entro la data fissata non è avvenuta.

In tale quadro normativo si colloca la proposta di Linee guida approvate il 17 ottobre dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, fermo restando che - come evidenziato - per la loro efficacia occorrerà attendere l'adozione definitiva della Conferenza Stato Regioni e la conseguente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Le citate linee guida disciplinano l'offerta formativa pubblica per l'acquisizione di **competenze di base e trasversali** in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.

In particolare, prevedono che l'offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia disciplinata come tale nell'ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per l'impresa e per l'apprendista.

(continua a pag. 6)

Consulenza stragiudiziale

Il contratto di agenzia tra AEC e codice civile



In termini di disciplina dell'indennità di fine rapporto per gli agenti assicurativi, l'AEC costituisce una disciplina alternativa a quella del Codice Civile.

Nell'ambito dell'attività di consulenza stragiudiziale che lo Studio presta alla propria Clientela, si è andata consolidando una spiccata expertise in materia di contratti di agenzia. In particolare, lo Studio gestisce la genesi del rapporto, supportando il Cliente nella scelta delle formule più rispondenti alle sue esigenze e fornisce ausilio durante la vigenza del rapporto, fino a curarne anche le eventuali fasi patologiche. A riguardo, appare dunque interessante soffermarsi sulla disciplina prevista in materia di contratto di agenzia e quindi del tormentato rapporto tra l'art. 1751 c.c. e gli AEC. Le modifiche intervenute nel corso degli anni sull'assetto normativo e della contrattazione collettiva hanno mutato il volto della problematica inerente la materia dell'indennità di fine rapporto, approdando ad un pressoché sostanziale allineamento tra le due discipline, originariamente difforni, nel senso che in entrambe il diritto all'indennità è oggi subordinato alla persistenza - al momento della cessazione del rapporto - di un portafoglio clienti procurato dall'agente, del quale approfitta il mandante. A tal riguardo, il codice civile riconosce il diritto in capo all'agente di percepire l'indennità di fine rapporto solo se quest'ultimo sia in grado di dimostrare di aver apportato nuovi clienti, o comunque di aver sviluppato significativamente la clientela precedente, e sempre che il preponente continui a godere dei vantaggi, in termini economici, derivanti dall'attività svolta dall'agente. Nel caso quindi in cui non si verifichino cumulativamente le suddette condizioni, ovvero nel caso in cui l'agente non sia in grado di dimostrarle, a quest'ultimo non sarà dovuta alcuna indennità alla cessazione del rapporto. Pertanto, il difficile onere probatorio gravante sull'agente potrebbe costituire un interessante spunto di riflessione per l'eventuale scelta del sistema codicistico. Per ciò che concerne gli AEC, invece, premesso che trattandosi di una disciplina unitaria ed inscindibile ne è preclusa una applicazione parziale, si rileva come in merito al trattamento di fine rapporto, gli stessi prevedano un trattamento di maggior favore nei confronti dell'agente, garantendogli comunque il diritto alla percezione di una indennità minima (FIRR) per il solo fatto che il rapporto sia venuto a cessare. La disciplina prevista a riguardo, dalla contrattazione collettiva, si fonda infatti su presupposti diversi rispetto a quelli di cui all'art. 1751 c.c. e quindi non legati (ad eccezione della indennità meritocratica), all'apporto di nuova clientela né tantomeno alla permanenza dei vantaggi nella sfera del preponente, bensì basati sulla durata del rapporto di agenzia e sulle provvigioni percepite, che rappresentano la base di calcolo per la quantificazione della indennità in questione. Infatti gli accordi collettivi riconoscono all'agente un importo minimo garantito a titolo di indennità, che prescinde da qualsiasi considerazione in merito all'operato ed ai risultati concreti ottenuti dall'agente nello svolgimento del proprio mandato, e che quindi il preponente ha l'obbligo di accantonare annualmente presso l'Enasarco, ovvero di versare direttamente all'agente (suppletiva di clientela) qualora il rapporto si sciogla per volontà del preponente e non dipenda da inadempimento dell'agente. In ogni caso, anche da un punto di vista pratico, la disciplina degli AEC si rivelerebbe più agevole per ciò che concerne la quantificazione delle indennità, posto che la contrattazione collettiva predetermina degli scaglioni di valore cui fare riferimento ai fini del calcolo - che rimane comunque vincolato all'incremento di fatturato, inteso come volume delle vendite effettuato dalla mandante nell'area assegnata all'agente.

Da ultimo, si rileva come l'ultima versione degli AEC abbia di fatto previsto una disciplina in grado, almeno potenzialmente, di porre un freno alla prassi, avallata dalla giurisprudenza pronunziata negli anni addietro, di richiedere ed ottenere le indennità degli AEC per poi avviare, in un secondo momento, un giudizio per richiedere la più alta liquidazione prevista dal codice civile.

Gli AEC costituiscono quindi una disciplina alternativa a quella del codice civile: per tutti i rapporti soggetti alla disciplina dei nuovi AEC non saranno quindi più invocabili quelle sentenze della Suprema Corte di Cassazione che ammettevano sia il ricorso alla contrattazione collettiva sia l'invocazione della normativa civile, così condannando le case mandanti a liquidare la differenza tra quanto già pagato in applicazione degli AEC e quanto dovuto in forza dell'art. 1751 c.c.

(A cura dell'ufficio di Bologna – Avv. Elisabetta Sgattoni – 051 2750020)

News dalle corti: diritto fiscale

Responsabilità contabile dei funzionari pubblici: l'errore è scusabile se la norma è di difficile interpretazione

Si è conclusa con successo la vicenda giudiziale che ha coinvolto i sindaci e i dirigenti preposti al demanio marittimo di alcuni Comuni costieri dell'Emilia Romagna, assistiti in entrambi i gradi di giudizio dal Dipartimento di Diritto Amministrativo dello Studio e convenuti dalla Procura regionale della Corte dei Conti per aver disapplicato le disposizioni introdotte dalla Legge Finanziaria 20-07 in materia di demanio marittimo, omettendo di riscuotere tempestivamente i canoni demaniali marittimi delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative, nell'esatta misura maggiorata in applicazione della novella legislativa.

La peculiarità della vicenda consiste nel fatto che la formulazione della norma era tutt'altro che univoca in ordine alla data da cui calcolare gli aggiornamenti ISTAT dei canoni (non era possibile comprendere se l'anno di riferimento fosse il 1994, il 1998 o il 2007).

Nell'estrema incertezza interpretativa che governava l'applicazione degli aumenti gli organi comunali ritennero di seguire le direttive impartite dalla Regione, che si era orientata nel senso di rimettere alla Conferenza Stato-Regioni la risoluzione

dei dubbi emersi e di disapplicare, in attesa di chiarimenti, le disposizioni della Legge Finanziaria 2007, avendo tuttavia cura di precisare la natura provvisoria della determinazione e salvo conguaglio.

Il contrasto ermeneutico fu risolto solo nel 2009, allorché nell'ambito della concertazione fra Stato e Regioni, fu determinato che l'incremento ISTAT dovesse essere applicato a partire dal 1998: i Comuni avviano quindi prontamente le attività di riscossione per recuperare l'importo differenziale precedentemente non richiesto.

Secondo la prospettazione della Procura regionale della Corte dei Conti, i funzionari dei Comuni avevano errato nel dare rilievo alle direttive regionali, asseritamente emesse in violazione delle funzioni spettanti allo Stato in materia di demanio marittimo.

I Giudici della sezione centrale di appello della Corte dei Conti hanno assolto nel merito in entrambi i gradi di giudizio i funzionari, ritenendo corretto e di sicuro non fonte di "colpa grave" l'atteggiamento degli organi comunali laddove essi avevano seguito le direttive della Regione, primo e diretto referente istituzionale

degli Enti locali nella materia.

L'introduzione nel nostro ordinamento dell'elemento della "colpa grave" per la sussistenza della responsabilità contabile richiede infatti la dimostrazione da parte della pubblica accusa della ritenuta grave trasgressione ai doveri pubblici, ciò a differenza di quanto avveniva in precedenza, in regime di "colpa lieve", allorché era sufficiente la sola prova dell'inoservanza di doveri di servizio da parte dei dipendenti pubblici.

In particolare, la giurisprudenza contabile è pacifica nel riconoscere la scusabilità di un errore di fatto o di diritto, a fronte di una normativa suscettibile di dare luogo ad un elevato tasso di dubbi interpretativi: nella vicenda in esame, la presenza di oggettive incertezze in ordine al significato ed alla portata della Legge Finanziaria 2007, ha fatto sì che i Giudici ritenessero non censurabile il comportamento degli organi comunali che avevano aderito alla tesi della Regione sospendendo in via provvisoria l'applicazione della nuova norma. (A cura dell'ufficio di Bologna – Avv. Chiara Iannizzotto – 051 2750020)



La colpa grave, in termini di responsabilità contabile, richiede ora la dimostrazione di una grave trasgressione ai doveri pubblici.

News dalle Corti : diritto civile

Provvedimento d'urgenza e pericolo di non conseguire il finanziamento richiesto



Il rischio di non conseguire un importante finanziamento può costituire il periculum in mora per la concessione di un provvedimento cautelare d'urgenza.

Con ordinanza n. 738/2013, il Tribunale di Gorizia, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da una Società assistita dallo Studio di Trieste, ha ordinato in via cautelare al resistente di rinunciare al pignoramento delle quote di proprietà della società ricorrente e alla cancellazione della relativa iscrizione dal Registro delle Imprese. Il Tribunale ha infatti riconosciuto la sussistenza di entrambi i requisiti indispensabili per l'ottenimento di un provvedimento d'urgenza quale quello richiesto nel caso in esame: il *fumus boni juris*, ovvero la verosimiglianza del diritto fatto valere e il *periculum in mora*, ossia il grave ed irreparabile pericolo che una ritardata pronuncia avrebbe potuto arrecare alle ragioni del ricorrente. Sotto il primo profilo, il Giudice ha riconosciuto l'inadempimento del resistente agli obblighi assunti con la sottoscrizione di un atto di transazione, la quale prevedeva, tra le altre cose, la rinuncia al

pignoramento delle quote di proprietà della Società ricorrente entro quindici giorni dall'invio della delibera di finanziamento, necessario per l'acquisto della nuda proprietà di un compendio immobiliare del resistente. Tuttavia, nonostante l'ottenimento del finanziamento, la parte resistente si era resa inadempiente alle obbligazioni assunte con la transazione, non rinunciando nei tempi contrattualmente stabiliti al pignoramento delle quote. Ed invero quest'ultima aveva trascritto il pignoramento nel Registro delle Imprese ed aveva tentato senza successo di vendere l'immobile a terzi. Il Tribunale di Gorizia ha altresì ritenuto, con riguardo al secondo profilo, sussistente il *periculum in mora*, atteso che, durante il tempo necessario alla proposizione dell'azione ex art. 2932 c.c. volta ad ottenere l'adempimento coattivo della transazione da parte del resistente, il permanere del pignoramento delle quote avrebbe impe-

dito di ottenere l'erogazione di un importante finanziamento necessario alla realizzazione di una nuova iniziativa imprenditoriale. Il danno, derivante dalla perdita del finanziamento, non avrebbe potuto trovare un'adeguata tutela risarcitoria, perché, in primo luogo, la natura di questo genere di danno non consente una precisa quantificazione anticipata dello stesso e, secondariamente, in quanto il resistente stava cercando già da tempo di spogliarsi di tutti i suoi beni, rendendo in tal modo vana una eventuale successiva azione esecutiva. Inoltre, la mancata rinuncia del pignoramento nelle more del giudizio per ottenere l'adempimento della transazione avrebbe comportato ulteriori danni alle Società: il resistente in effetti ben avrebbe potuto agire esecutivamente vendendo le quote a terzi. (A cura dell'ufficio di Trieste – Prof. Avv. Massimo Campailla e Avv. Federica Fantuzzi – 040/7600281)

Seminari e formazione

“Transport Law de lege ferenda” – 14 e 15 novembre a Leuven

L'Avv. Massimiliano Musi è stato invitato a partecipare in qualità di relatore, con un intervento dal titolo “*The business network contract, a new frontier for road transport companies*”, ad un convegno internazionale che si terrà nelle date del 14 e 15 novembre presso l'Università di Leuven (Belgio). L'incontro, che sarà focalizzato sui futuri possibili sviluppi del Diritto dei Trasporti in ambito europeo, vedrà la partecipa-

zione di un nutrito gruppo di accademici provenienti da vari Paesi europei ed extracomunitari Iva Savic (University of Zagreb), Arber Gjeta (Universiteti Aleksander Xhuvani – Elbasan – Albania), Faizah Abd Rahman (City University London e Lecturer at University of Malaya – Kuala Lumpur), Carlo Corcione (City University London e Università di Napoli Parthenope), Belma Bulut (Southampton University),

Susan Niessen (Erasmus University), Wouter Verheyen (University of Leuven), Sarah Fiona Gahlen (University of Hamburg), Miso Mudric (University of Zagreb), James Bonat (Erasmus University), Kostantinos Kofopoulos (Southampton University), Julia Costantino Chagas Lessa (City University of London e University of Westminster), Dimitrios Arvanitis (City University London).

Diritto MARITTIMO: “Le forme di cooperazione nel trasporto marittimo dopo le conferences”.

L'Avv. Antonio Salamone, nell'ambito dell'attività della cattedra di diritto dei trasporti dell'Università di Trento retta dal Prof. Avv. Alessio Claroni, è stato chiamato a tenere, il 29 ottobre, un seminario dal titolo “Le forme di

cooperazione nel trasporto marittimo dopo le conferences”, durante il quale saranno analizzate le problematiche connesse alle forme di collaborazione ed integrazione vettoriale sviluppatesi, nello spazio giuridi-

co “comunitario in seguito al “superamento” delle tradizionali “conferenze marittime” ad evidente vantaggio dei “consorzi marittimi” e delle “alleanze strategiche”.

Diritto internazionale: Fare business in Marocco

Il 19 novembre presso la Camera di Commercio di Monza, l'Avv. Massimiliano Musi e l'Ab. Luca Zampieri terranno un seminario dal titolo “*Le aziende lombarde ed il Nord Africa. Fare Business in Marocco, tra green economy ed energie alternative*” con un particolare focus sul settore energia e ambiente.

Il Nord Africa rappresenta un'area di vitale interesse per gli operatori economici europei, i quali, mediante investimenti diretti e numerose attività di delocalizza-

zione produttiva, ritengono che il sud del Mediterraneo si possa trasformare in un terreno fertile per nuovi investimenti.

La fervente attività politica che ha caratterizzato e ridefinito gli assetti istituzionali dei mercati nord africani negli ultimi anni, ha inevitabilmente modificando il contesto socio-economico e conseguentemente anche l'approccio che le aziende italiane dovranno seguire in tali Paesi. Il progetto di seminario, aperto alle aziende lombarde interessate o operanti nel

mercato del Marocco, si propone di: definire un quadro economico e politico generale del Marocco grazie al quale valutare i cambiamenti prodotti dalla rivoluzione politica sulle attività commerciali locali e di individuare le nuove opportunità che il Marocco oggi può offrire alle aziende italiane. Concluso il seminario, gli Avvocati hanno dato la disponibilità per incontri BtoB con le imprese, per offrire una prima consulenza legale a titolo gratuito.

Apprendistato professionalizzante: come procedere

(continua dalla prima)

Viene - a tal fine - puntualizzato che si intende per "disponibile" un'offerta formativa pubblica con adeguata copertura finanziaria.

Pertanto, fino a quando la formazione non risulta finanziata pubblicamente, non sorgeranno obblighi per datore di lavoro ed apprendista, salvo che, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, **durata, contenuti e modalità** di realizzazione saranno stabiliti alla contrattazione collettiva di riferimento.

Le linee guida prevedono - poi - che la durata e i contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione. Quanto minore è il titolo dell'apprendista, tanto maggiore sarà la durata della formazione.

Nel dettaglio, sono previste nel triennio:

- 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
- 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Tali durate possono essere

ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

Le linee guida individuano - altresì - una selezione delle **competenze** da acquisire.

Si tratta di:

1. Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.

A tal fine viene precisato può rientrare nei contenuti dell'offerta formativa pubblica anche la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro che può, inoltre, costituire credito formativo permanente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dei lavoratori e del datore di lavoro, se realizzata nel rispetto dei contenuti, della durata, dei metodi e di tutte le specifiche indicate dall'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.

2. Organizzazione e qualità aziendale.

3. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo.

4. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.

5. Competenze di base e trasversali

6. Competenza digitale.

7. Competenze sociali e civiche.

8. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.

9. Elementi di base della professione/mestiere.

La formazione deve essere svolta in **ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati** e si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato, prevedendosi modalità di verifica degli apprendimenti. Vengono, altresì, previste le regole che devono essere osservate dai datori di lavoro che intendono svolgere la **formazione interna**, senza avvalersi - dunque - dell'offerta formativa pubblica.

Per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali occorre disporre:

- di luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi;
- di risorse umane con adeguate capacità e competenze.

Per quanto concerne gli altri aspetti, vengono ripresi pedissequamente i punti contenuti all'articolo 2, comma 2, della legge 99/2013 sia in ordine al Piano formativo individuale, che alla Registrazione della formazione ed anche sulla disciplina da applicare per le Aziende multi localizzate.

Conseguentemente, considerato che già dal 1° ottobre tali punti sono operativi, allorché l'adozione delle linee guida diventerà definitiva, non si presenteranno variazioni rispetto alla disciplina già in vigore.

(A cura del Dipartimento di Diritto del Lavoro – Avv. Alessandra Giordano – 0668210067)

ZUNARELLI

B&T INTERNATIONAL LAW FIRM
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Hanno collaborato alla stesura di questo notiziario:

SEDE DI BOLOGNA
0512750020

SEDE DI ROMA
0668210067

SEDE DI TRIESTE
0407600281

LE NOSTRE SEDI

BOLOGNA ROMA MILANO
TRIESTE TORINO PARMA
VERONA RAVENNA RIMINI
BARI PALERMO
SHANGHAI PEMBA MAPUTO

Abbiamo una pagina Web!

Ci trovate all'indirizzo:

www.studiozunarelli.com